COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020

L'Anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO PICCININI TOMAS FORTUNA SABRINA	Presente Presente Presente
SPINAROLI MARIA ROSA BARANA FERNANDO LUIGI	Presente Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Assente
BINDELLA ALBERTO	Assente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Presente
AL ZEER SILVIA	Presente
COCOZZA CIRO	Assente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la successiva deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24/04/2020), emanato per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento all'art. 107, ha introdotto sia misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, sia misure per differire il termine di approvazione delle medesime al 30 giugno;
- la semplificazione della procedura di approvazione delle tariffe per l'anno 2020 disciplinata dal comma 5 del suddetto art. 107 del citato D.L. n. 18/2020 (convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24/04/2020), prevede che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, solo per l'anno 2020, portandoli al 31 luglio, che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione;
- le straordinarie misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate, a partire dal mese di febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali, hanno pesantemente condizionato la vita

sociale ed economica del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e commerciali, con effetti che si rifletteranno per tutto il 2020, con la progressiva ripresa delle varie attività;

- il servizio di gestione dei rifiuti è stato condizionato dalle suddette misure emergenziali;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 27.12.2018, riservandosi di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'anno 2020 entro il 31/12/2020, con la possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni a partire dall'anno 2021, in modo da valorizzare ogni possibile risparmio di spesa che rientrerà nel corrente esercizio finanziario e di non appesantire, nell'anno 2020, né le tariffe TARI né il bilancio dell'ente, già condizionato da un ridimensionamento delle entrate come conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

Considerato che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, e confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 27.12.2019, è necessario disporre la revoca formale delle seguenti deliberazioni, approvate prima dell'entrata in vigore della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020):

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione piano finanziario anno 2020 per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione tariffe e scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020";

Dato atto che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- rimane quindi in vigore la tassa sui rifiuti (TARI) e la parte relativa alla TARI del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2015;
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, all'art. 58 *quinquies*, ha apportato una modifica alle categorie di tariffazione ai fini TARI riportate nel DPR 158/99, trasferendo gli studi professionali, attualmente inseriti nella categoria 11, alla categoria 12, unitamente alle già presenti "banche ed istituti di credito";

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019 (convertito con legge n. 58 del 28/06/2019), all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 (convertito con legge n. 214 del 27/12/2011), i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, in numero di due rate, con la seguente scadenza:

- rata n. 1 (50% del dovuto), scadenza al 15/09/2020;
- rata n. 2 (saldo del dovuto), scadenza al 15/12/2020;

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 che all'art. 1, comma 1.1 stabilisce: "Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3";

Atteso che i criteri indicati dalla citata deliberazione ARERA n. 158/2020, oltre alle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, comporta, come conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni previste per le attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale;

Tenuto conto:

- del comma 660 della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite "riduzioni atipiche";
- che la copertura delle suddette "riduzioni atipiche" deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- della Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce "la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da COVID-19";
- che per consolidata giurisprudenza in materia (si veda tra le altre la Cassazione n. 22705/2019) un locale o un'area è in astratto utilizzabile, per ciò stesso è suscettibile di produrre rifiuti, anche se in concreto non ne produce affatto. Solo nel caso in cui non sia oggettivamente utilizzabile è esentata dal pagamento del tributo rifiuti, sia nella quota fissa che nella quota variabile;
- che è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere le difficoltà sopravvenute per le utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;
- che per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto e che pertanto potranno accedere alle riduzioni della tassa, si farà riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal Governo con il D.P.C.M. 08 marzo 2020 e successivi provvedimenti;

Ritenuto pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di individuare i seguenti criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi:

- quota fissa ridotta nella misura del 100%;
- quota variabile ridotta nella misura del 100%;

Valutato di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza - entro il 30/09/2020 - in cui viene autocertificato il periodo di chiusura dell'attività e indicato il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà predisposto dal Servizio tributi - messo a disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di identità del legale rappresentante, o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 30/09/2020. Si precisa che la riduzione è comunque conteggiata limitatamente al periodo di chiusura disposto con provvedimento governativo.

Considerato che:

 le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 28.000,00 Euro; - che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

Visto che:

- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57-bis ha previsto, per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico, di poter accedere a una agevolazione sulla tariffa per il servizio integrato dei rifiuti urbani (bonus sociale sui rifiuti);
- il suddetto articolo 57-bis prevede che sia ARERA a definire le modalità attuative del nuovo bonus «tenuto conto del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento» e sulla base dei principi e dei criteri individuati con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale bonus doveva essere definito su proposta del ministero del Lavoro di concerto con i dicasteri dell'Ambiente e dell'Economia e adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 124/2019 (ossia il 23 aprile 2020);

Preso atto che:

- la deliberazione che approva le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Ritenuto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, assume anche una valenza regolamentare e pertanto necessita del parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere suddetto reso dal Revisore dei Conti, **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di procedere, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020, con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 27.12.2018 e già applicate per l'anno 2019 (come di seguito riportate), con riserva di approvare il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF), entro il 31 dicembre 2020:

• TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Numero Componenti	Ka * Applicato	Tariffa Fissa [€/mq]		Kb* Applicato	Tariffa Variabile [€/utenza]	
1	0,80	€	0,6113	0,6	€	39,7052
2	0,94	€	0,7183	1,4	€	92,6455
3	1,05	€	0,8023	1,8	€	119,1156
4	1,14	€	0,8711	2,2	€	145,5858
5	1,23	€	0,9399	2,9	€	191,9085
6 o più	1,30	€	0,9934	3,4	€	224,9962

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

Alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannoloni lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettiva diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

• TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

	Categoria e Descrizione	Kc* applicato	Tariffa Fissa €/mq	Kd* applicato	Tariffa Variabile €/mq	Totale Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,3214	3,28	0,2848	0,6062
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,2410	2,50	0,2171	0,4581
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,4097	4,20	0,3647	0,7744
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,6106	6,25	0,5428	1,1534
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,3053	3,10	0,2692	0,5745
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,2731	2,82	0,2449	0,5180
7	Alberghi con ristorante	1,20	0,9641	9,85	0,8554	1,8195
8	Alberghi senza ristorante	0,95	0,7632	7,76	0,6739	1,4371
9	Case di cura e riposo	1,00	0,8034	8,20	0,7121	1,5155
10	Ospedali	1,07	0,8596	8,81	0,7651	1,6247
11	Uffici, agenzie	1,07	0,8596	8,78	0,7625	1,6221
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,4901	5,03	0,4368	0,9269
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,7953	8,15	0,7077	1,5030

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,8918	9,08	0,7885	1,6803
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,6668	6,81	0,5914	1,2582
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,8757	8,90	0,7729	1,6486
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,8757	8,95	0,7772	1,6529
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,6588	6,76	0,5870	1,2458
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,8757	8,95	0,7772	1,6529
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,3776	4,70	0,4081	0,7857
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,3053	3,40	0,2953	0,6006
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	4,4748	45,67	3,9660	8,4408
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	3,8964	39,78	3,4545	7,3509
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	3,1814	32,44	2,8171	5,9985
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	1,6228	16,55	1,4372	3,0600
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,2372	12,60	1,0942	2,3314
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	5,7602	58,76	5,1027	10,8629
28	Ipermercati di generi misti	1,56	1,2533	12,82	1,1133	2,3666
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	2,8118	28,70	2,4923	5,3041
30	Discoteche, night club	1,04	0,8355	8,56	0,7434	1,5789

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

- 3) in applicazione dell'art. 58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, di trasferire gli studi professionali, attualmente inseriti nella categoria 11, alla categoria 12 unitamente alle già presenti "banche ed istituti di credito";
- 4) di fissare le rate per l'anno 2020 per il versamento della TARI, in numero di due, con la seguente scadenza:
- rata n. 1 (50% del dovuto), scadenza al 15/09/2020;
- rata n. 2 (saldo del dovuto), scadenza al 15/12/2020;
- 5) di concedere la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come identificate in premessa, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi, nella seguente misura:
- quota fissa ridotta nella misura del 100%
- quota variabile ridotta nella misura del 100%;
- 6) di concedere le suddette riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di apposita istanza, **entro il 30/09/2020**, in cui viene autocertificato il periodo di chiusura dell'attività e indicato il codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà predisposto dal Servizio tributi messo a disposizione sul sito istituzionale corredata da

documento di identità del legale rappresentante o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a mezzo PEC. Non verranno valutate e accolte istanze presentate oltre il termine del 30/09/2020. Si precisa che la riduzione è comunque conteggiata limitatamente al periodo di chiusura disposto con provvedimento governativo;

- 7) di provvedere ad inserire, nei termini di legge, la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 8) di disporre la revoca formale delle seguenti deliberazioni:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione piano finanziario anno 2020 per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)";
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione tariffe e scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020";
- 9) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI ANNO 2020

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Turina per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

Il consigliere Turina fa presente che per le aliquote TARI sono state confermate le tariffe del 2019; le scadenze sono state spostate per la prima rata, 50% del dovuto, al 15/09/2020, per la seconda rata, saldo, al 15/12/2020. Aggiunge che per le utenze non domestiche è stata prevista la possibilità di avere una riduzione per il periodo in cui le attività, causa Covid, sono state chiuse, presentando apposita istanza in Comune entro il 30 settembre 2020.

Interviene il consigliere Residori, il quale chiede un chiarimento in merito al punto 21 della delibera relativamente alle Attività artigianali di produzione beni specifici, la cui tariffa è cambiata rispetto al 2019.

Risponde il dott. Bellesini, del Settore Risorse Interne e Tributi, precisando che tutte le tariffe sono state modificate e quelle che sono state approvate nel 2019 per il 2020 vengono revocate in quanto non sono più valide ai sensi della normativa vigente. Si confermano, aggiunge, le stesse tariffe del 2019 perché la normativa lo consente, ma entro dicembre si dovrà approvare il Piano Finanziario Annualità 2020. Per quanto riguarda le attività artigianali di produzione beni specifici, precisa che si tratta dell'unica categoria che si discosta molto perché, quando a dicembre sono state approvate le tariffe per il 2020, si dovevano applicare dei coefficienti Ka e Kb più alti rispetto agli altri anni, successivamente la Legge di Bilancio ha dato la possibilità di modificare questi coefficienti.

Interviene il Sindaco che fa presente che, quando è stato approvato il bilancio di previsione 2020 a dicembre 2019, era stato spiegato che le tariffe relative ai rifiuti erano una sorta di "alchimia", in quanto ARERA stava intervenendo per stabilire i nuovi modelli tariffari e si pensava che per aprile 2020 fosse disponibile il nuovo modello tariffario, che però non è stato completamente definito. Per effetto di questo ritardo, aggiunge, non si è in grado di definire le tariffe, per cui il Legislatore consente per l'anno 2020 di fare riferimento alle tariffe del 2019, con la possibilità, entro fine anno, di procedere ai conguagli. Siamo ancora, dice, in una fase di limbo.

Il consigliere Residori chiede se il Comune sia già a conoscenza degli utenti che potranno fare istanza per ottenere la sospensione della tariffa causa Covid e se si farà pubblicità in tal senso.

Risponde il dott. Bellesini che fa presente che è intenzione inserire questa possibilità nell'avviso di pagamento.

Terminata discussione, il Sindaco pone in votazione la sottoriportata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 10 Con voti favorevoli 7 Contrari // Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 10 Con voti favorevoli 7 Contrari // Astenuti 3 (Residori, Al Zeer e Campedelli)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-07-20

Il Responsabile del servizio F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-07-20

Il Responsabile del servizio F.to Mantovani Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to MARTELLI MAURO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario F.to GOBBI LUCIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune al sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 20-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-08-2020

COMUNE DI MOZZECANE II IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 03-08-2020

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 20-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI MOZZECANE II IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ 03-08-2020

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020".

L'anno duemilaventi (2020) il giorno dieci (10) del mese di luglio (07)

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Matteo Foltran, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2017;

Premesso che in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020";

Visti:

- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TARI 2020".

Il Revisore dei Conti

Foltran Dott. Matteo